

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo [Estensore]
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina <i>Componente del Collegio ABF di Napoli</i> <i>(designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)</i>	Membro effettivo
Avv. Chiara Petrillo <i>Componente del Collegio ABF di Roma</i> <i>(designata dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)</i>	Membro supplente

nella seduta del 25/03/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

I ricorrenti espongono di essere intestatari di un mutuo ipotecario stipulato il 19 gennaio 2005, ed affermano che, trovandosi in condizione di difficoltà economica per riduzione dell'orario di lavoro di uno di essi, avevano deciso di usufruire della sospensione del pagamento per 12 mesi delle rate di mutuo, aderendo al Piano Famiglie ABI, e rivolgendo alla Banca l'istanza documentata di sospensione, accolta il 5 marzo 2013.

L'Intermediario aveva comunicato che i pagamenti sarebbero ripresi dal 19 marzo 2014 con interessi aggiuntivi rateizzati in 120 rate, pur non quantificando, peraltro,



l'importo di tali interessi, che erano poi risultati pari a 3.720 euro, su un totale di 6.342,96 euro di rate sospese, come accertato attraverso il sito web stampando il piano di ammortamento.

Contattata la Banca, questa aveva risposto di avere applicato gli interessi all'intero capitale, ed i ricorrenti avevano pertanto presentato un reclamo scritto, chiedendo un ricalcolo degli interessi, ottenendo solo "una risposta vaga".

Chiedono pertanto lo storno di interessi per 3.720 euro, con applicazione degli interessi secondo la decisione n. 3257 del 14 giugno 2013, che ha deciso che gli interessi di sospensione devono essere computati sulla quota capitale delle sole rate sospese.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario ha contestato in modo radicale la fondatezza delle richieste dei ricorrenti, affermando che il meccanismo di rimborso delle rate sospese prevede la traslazione delle rate a partire dalla prima non pagata, a decorrere dalla data di ripresa dell'ammortamento, affermando che l'espressione "debito residuo" sta ad indicare il Capitale residuo al momento della sospensione, sulla quale deve pertanto essere calcolato l'interesse contrattualmente convenuto.

Ha affermato inoltre di avere debitamente informato i ricorrenti, con comunicazione del 5 marzo 2013, sulle modalità di ripartizione degli interessi, ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Collegio di Napoli, competente per la decisione, ritenuta la pluralità delle opzioni interpretative e la portata generale delle questioni da esaminare, unitamente alla considerazione dell'esistenza di precedenti ABF che non hanno fino ad ora portato al consolidamento di una soluzione risolutiva, ha rimesso la decisione al Collegio di Coordinamento, con ordinanza del 16 dicembre 2014.

DIRITTO

1. Oggetto della decisione rimessa all'esame del Collegio di Coordinamento è la disciplina della sospensione dei mutui oggetto del "Protocollo d'Intesa tra L'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti per la realizzazione dell'iniziativa Percorso Famiglia" che ha prorogato fino al 31 gennaio 2013 l'Accordo denominato "Piano Famiglie" del 18 novembre 2009.

Tale Accordo, con particolare riferimento al contenuto del Documento Tecnico allegato, disciplina infatti, pacificamente, nel caso specifico, la sospensione del mutuo richiesta dai ricorrenti ed accolta dall'Intermediario il 5 marzo 2013.

In particolare, la questione fondamentale dalla cui risoluzione dipende la decisione, come del resto già evidenziato dall'ordinanza di rimessione, è costituita dall'individuazione della base di calcolo degli interessi che il beneficiario della sospensione deve corrispondere dopo la ripresa dell'ammortamento, base di calcolo che i ricorrenti (notando criticamente che per l'importo complessivo di 6.342,96 euro sono stati richiesti a titolo di interessi 3.720 euro, suddivisi in 120 rate), individuano nelle "quote capitali delle rate interessate" (cfr. conclusioni del ricorso), e l'intermediario, invece, nel "capitale residuo" alla data di sospensione del pagamento delle rate.

Il "Documento tecnico" allegato all'Accordo del 2009, richiamato dal Protocollo d'Intesa, nel descrivere, al punto 2, le caratteristiche dell'intervento, afferma che *"...Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:*

- *Sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;*
- *Sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.*

Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione..."

Nel caso qui in esame, come è pacifico, le parti hanno optato per la seconda ipotesi, vale a dire per la sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale, ipotesi per la quale, come prevede il Documento Tecnico, è prevista l'applicazione del tasso contrattuale al "debito residuo", ed è proprio sulla corretta interpretazione di questa espressione che le parti dissentono, come già detto.

2. I ricorrenti censurano la condotta dell'intermediario per non avere quantificato la somma che essi avrebbero dovuto corrispondere a titolo di interessi, malgrado si trattasse



“...di un mutuo a tasso fisso per il quale sarebbe stato facile e opportuno avvisarmi che la rata sarebbe passata dall’attuale di euro 528,58 ad una rata maggiorata di euro 559,58...” e che quindi il maggior onere da corrispondere mensilmente sarebbe stato di euro 31 per i successivi 10 anni, aggiungendo che, in tal caso, essi avrebbero “...valutato la situazione...”.

Nel merito, affermando l’erroneità del calcolo degli interessi, ne chiedono l’applicazione “...secondo la decisione n. 3257 del 14/06/2013 [...] in cui si decide che gli interessi di sospensione dovranno essere calcolati solo sulle quote capitali delle rate interessate...”.

L’intermediario, come già detto, contesta in modo radicale questa interpretazione, affermando, nelle sue controdeduzioni, che nel Documento Tecnico che riporta le modalità della sospensione “è altresì previsto che nel periodo di sospensione maturino, per la durata della sospensione, gli interessi "applicando il tasso contrattualmente convenuto al debito residuo". L'espressione "debito residuo" connota chiaramente che la base di calcolo è rappresentata dal capitale residuo (ossia tutto il capitale non ancora rimborsato) e non da quello incluso nelle sole rate oggetto di sospensione. Inoltre per dare attuazione all’iniziativa in esame, il piano di ammortamento è "traslato", allungando il programma di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione, senza aumentare il numero complessivo delle rate originariamente pattuite. La sospensione delle rate non è realizzata mediante la postergazione delle sole rate comprese nel periodo di sospensione e del relativo capitale, mantenendo ferma la data di scadenza delle altre, con effetto di accodamento delle rate sospese alle altre rate; bensì si concretizza con il congiunto differimento - per il medesimo periodo di tempo – della data di scadenza di tutte le residue rate, a partire dalla prima in scadenza dopo il periodo di sospensione, mantenendo il medesimo ordine, con l'effetto complessivo di "slittamento in avanti" dell'originario piano di ammortamento. In considerazione di tale modalità che, come detto, comporta lo "slittamento in avanti" del piano di ammortamento, il "Documento Tecnico" prevede che gli interessi siano calcolati sul debito residuo (capitale residuo) al momento della sospensione, per il tasso contrattualmente convenuto, per la durata della sospensione. Gli interessi così computati costituiscono un titolo di debito autonomo rispetto a quello delle singole rate del piano di ammortamento del mutuo. Per agevolare la Clientela beneficiaria del provvedimento di sospensione in argomento, per il rimborso di tale debito (interessi



maturati nel periodo di sospensione) è previsto altresì che "gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati senza applicazione di altri interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario...".

Secondo la resistente, inoltre, "...nella comunicazione del 05.03.2013 (ctr. all. 3) con la quale la Banca ha confermato al medesimo l'adesione alla sospensione, sono altresì state indicate con sufficiente chiarezza le modalità di ripartizione degli interessi relativi alle rate del periodo di sospensione sulle successive 120 rate in scadenza con pari periodicità. Inoltre, nella predetta comunicazione è altresì chiarito che "dopo il periodo di sospensione ci sarà un corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione" ...".

3. A giudizio del Collegio, per giungere ad una valutazione corretta della questione dalla quale dipende la decisione del ricorso, è necessario partire dalla stessa qualificazione della fonte regolamentare della moratoria del mutuo, che, nel caso specifico, è costituita dal citato Protocollo d'Intesa tra l'ABI e Le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti del 30 luglio 2012, con il quale è stato prorogato il Piano Famiglie del 2009.

Si tratta di una iniziativa di autoregolamentazione dell'industria bancaria con il coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori, come definita dallo stesso Protocollo, che, benché espressamente finalizzata, come afferma la premessa del Protocollo, a sostenere le famiglie italiane in un momento di disagio, mantiene il proprio connotato di fonte convenzionale, di carattere privato, che la stessa premessa, del resto, pone a confronto (distinguendoli) con "...gli strumenti pubblici di sostegno all'accesso al credito e di solidarietà...".

La regolamentazione del Piano Famiglie, in altri termini, pur essendo certamente ispirata ad analoghe finalità, non può essere equiparata, sul piano della qualificazione, e delle conseguenze da trarne sul piano interpretativo, alle iniziative legislative che, nel corso degli stessi anni, hanno previsto la sospensione dei mutui, come nel caso del Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti, della legge n 244/2007, o come nel caso della legislazione di emergenza adottata in occasione dei terremoti dell'Abruzzo e dell'Emilia Romagna.

Il richiamo da parte dei ricorrenti alla decisione n. 3257/2013 del Collegio ABF di Roma che individua la base di calcolo della sospensione nell'importo delle sole rate sospese non appare pertanto appropriato, trattandosi di una decisione che ha sì ad oggetto, in effetti, la moratoria dei mutui, ma, nello specifico, quella disposta dalla legge in occasione del terremoto dell'Abruzzo, sia pure integrata, ma con un intervento specifico, da un'iniziativa autonoma di proroga dell'ABI.

In altri termini, a giudizio di questo Collegio di coordinamento, l'interpretazione dell'accordo tra le parti, nel caso specifico, non può che fondarsi sulle previsioni degli articoli 1362 e seguenti cc. in materia di interpretazione del contratto, e non sui criteri che possono applicarsi alle fonti legislative già ricordate.

4. Venendo adesso alla questione centrale oggetto della decisione, il Collegio osserva che i ricorrenti hanno aderito alle condizioni del Pano Famiglie dell'ABI, e quindi anche alle disposizioni del Documento Tecnico, tra le quali quella che prevede l'applicazione del tasso convenzionale al debito residuo.

Attenendosi pertanto ai ricordati principi interpretativi, e con ciò risolvendo il parziale contrasto interpretativo emerso in alcune pronunce dei Collegi territoriali, il Collegio ritiene che l'espressione "debito residuo", non possa che coincidere con quella "capitale residuo", inteso come capitale che risulta ancora da pagare in corrispondenza dell'ultima rata corrisposta prima della sospensione.

Tale conclusione appare in effetti conforme non solo alla nozione di "debito residuo" comunemente accolta nell'ambito della matematica finanziaria, ma anche al dato letterale e logico ricavabile dalle disposizioni del citato Documento Tecnico e dall'intero contesto delle disposizioni collegate.

In primo luogo, infatti, sul piano strettamente letterale, la nozione di debito "residuo" non può che richiamare, per contrapposizione, quello già pagato, del quale costituisce l'antitesi, e che, pertanto, finisce con il delimitare quello residuo in negativo, rispetto alla quota di ammortamento già saldata, senza che emergano elementi che possano giustificare una limitazione di tale nozione a quella del capitale delle sole rate sospese.

In secondo luogo, la stessa nozione di "sospensione" implica una ripresa del corso dell'ammortamento dal momento in cui si è interrotto, vale a dire dalla prima delle rate



sospese, potendosi giustificare una diversa interpretazione solo in presenza di una specifica disposizione in tale senso, della quale, peraltro, non c'è traccia nel caso concreto.

In pratica, il meccanismo previsto dalle disposizioni del Piano Famiglie, secondo quanto emerge dal contenuto del Documento Tecnico, a giudizio di questo Collegio, consiste in uno "slittamento" in avanti di tutte le rate di ammortamento, una "traslazione" delle rate, nel linguaggio della resistente, con un corrispondente allungamento della durata del rimborso, proprio per effetto di tale traslazione.

Il diverso meccanismo di calcolo degli interessi ritenuto applicabile dai ricorrenti non appare invece sostenuto da alcun elemento, né sul piano letterale né su quello logico.

I ricorrenti, infatti, ipotizzano che la ripresa dell'ammortamento delle rate avvenga ripartendo dalla prima rata successiva a quella rappresentante l'ultima rata sospesa, mentre le rate sospese verrebbero collocate "in coda" all'intero piano di ammortamento.

Si deve senz'altro riconoscere che, se le rate successive nel piano di ammortamento a quelle sospese fossero pagate alle scadenze originariamente fissate, non sarebbe giustificato l'addebito di alcun interesse.

Tuttavia, un simile meccanismo, oltre ad essere privo di qualunque sostegno sul piano della formulazione delle disposizioni contrattuali, implicherebbe, per raggiungere l'effetto favorevole sostenuto dai ricorrenti, un'ulteriore deviazione dai principi applicabili in materia di pagamento degli interessi, dal momento che gli interessi sulle sole rate sospese dovrebbero essere calcolati come se le stesse rate fossero pagate al momento della ripresa dell'ammortamento, benché collocate in coda all'ammortamento, invece di essere calcolati, come si imporrebbe in base al normale meccanismo di calcolo, sulla base del tempo intercorso tra il momento della sospensione e la data di effettivo pagamento.

L'infondatezza della tesi dei ricorrenti trova un'ulteriore conferma, del resto, nella stessa previsione dell'alternativa prevista dal Documento Tecnico per il rimborso delle rate, con la previsione della possibilità di sospensione della sola quota capitale delle rate sospese, previsione che non avrebbe evidentemente alcun senso pratico se fosse possibile optare senza limitazioni per una sospensione integrale che prevedesse poi una disciplina di rimborso degli interessi più favorevole.

Ugualmente priva di qualunque elemento di sostegno sul piano interpretativo è poi l'ulteriore tesi dei ricorrenti secondo la quale gli interessi dovrebbero essere calcolati non



solo sul capitale delle sole rate sospese, ma, più specificamente, sulla sola quota capitale delle rate così individuate.

In conclusione, pertanto, non esistono elementi per ritenere che l'ABI, nel promuovere l'iniziativa del Piano Famiglie abbia inteso dare vita ad una sospensione del pagamento dei mutui regolata, quanto alla base di calcolo degli interessi, nel modo affermato dai ricorrenti.

5.L'iniziativa dell'ABI, come ricorda la stessa premessa del Documento tecnico più volte citato "...si prefigge gli obiettivi di (i) innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito ipotecario alle famiglie, adottando una misura di sospensione del pagamento delle rate di mutuo al verificarsi di determinati eventi che possono ridurre la capacità di rimborso dei mutuatari; (ii) coordinare gli strumenti già esistenti, generalmente basati sulla istituzione di fondi di garanzia o fondi a copertura di determinati oneri, assicurandone l'efficace implementazione sul territorio, l'adeguata informazione dei soggetti potenzialmente beneficiari e la piena solidità dal punto di vista della loro conformità alla regolamentazione prudenziale...".

Così delineata, con l'esplicito riferimento alla sola sospensione delle rate di mutuo, l'iniziativa, benché indubbiamente idonea ad attribuire un momentaneo sostegno alle famiglie in difficoltà, si presenta obiettivamente limitata, nella propria efficacia, e nello stesso impegno richiesto al sistema creditizio, che finisce con il consistere nella sola dilazione di pagamento, del resto pienamente retribuita attraverso il pagamento di interessi aggiuntivi.

Tuttavia, a giudizio del Collegio, qualunque sia la valutazione della sua reale rilevanza ed incisività, proprio la natura privatistica ed unilaterale dell'iniziativa, non si accorderebbe con un intervento interpretativo (basato su criteri finalistici) integrativo ed additivo rispetto agli impegni assunti autonomamente dagli intermediari aderenti al Piano, ed accettati dai beneficiari della sospensione con la loro istanza di concessione del beneficio.

Come riconosciuto già in passato dall'Arbitro Bancario Finanziario, infatti, "L'obbligo di salvaguardia delle ragioni e dell'interesse della controparte, oggi riconosciuto anche alla stregua di esigenze di tutela ispirate al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 cost., legittima dunque l'esercizio di un controllo sul contenuto del contratto, fungendo esso da



limite dell'autonomia privata" (ABF Roma decisione n. 2862/2011) e ciò in ossequio anche al principio generale di proporzionalità delle garanzie, ma tale limite deve essere inteso, nel campo dell'autonomia privata, solo come limite di fronte a previsioni contrattuali del tutto irragionevoli ed ingiustificate, che violino il principio di correttezza e di buona fede.

Resta ferma, naturalmente, la possibilità per le parti di derogare alle disposizioni contrattuali del Piano Famiglie, anche in materia di calcolo degli interessi.

Il Collegio deve peraltro, e conclusivamente, notare come un aspetto di particolare rilievo sia costituito, anche in questo campo dell'attività bancaria, da quello della corretta informazione del pubblico, non solo, come nella premessa del citato Documento Tecnico, per informare i potenziali beneficiari della sospensione, ma anche, ed anzi soprattutto, a giudizio del Collegio, per informare tali potenziali beneficiari dei costi della sospensione, che dovrebbero essere quantificati e portati a conoscenza dei richiedenti fin dal momento dell'accoglimento dell'istanza, non potendosi ritenere decisiva a tale scopo un'informazione come quella fornita alle parti nel caso concreto, che, seppure contenente riferimenti idonei ad identificare, sul piano tecnico, il meccanismo di addebito degli interessi, non può ritenersi di immediata comprensione per il lettore non dotato di un'adeguata competenza nel settore.

La stessa ordinanza di rimessione mette significativamente in rilievo questo aspetto del problema, che gli stessi ricorrenti non mancano di sottolineare criticamente.

Il Collegio, pur senza ritenere che, almeno nel caso specifico, tale profilo possa incidere sulla validità dell'accordo delle parti, non può che concludere la sua pronuncia, tuttavia, auspicando che gli intermediari possano tenerne adeguatamente conto.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA

I